SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI
Corso Federico II n. 72
(piano secondo, int. 1)
67100 L'Aquila
Codice Fiscale: 93118240667
Mail segreterianazionale@siafinanzieri.it
PEC: segreterianazionale@pec.siafinanzieri.it
Cell. 3292605371

AL COMANDANTE DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA
L'AQUILA

AL COMANDANTE DEL REGGIMENTO ALLIEVI DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA
L'AQUILA

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali
a Carattere Sindacale tra Militari
ROMA

ALL'ISPETTORE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

Tramite PEC

OGGETTO: applicazione delle norme contrattuali inerenti alle missioni di potenziamento estivo dei Reparti e al tirocinio tecnico operativo, rispettivamente degli Allievi del II e III anno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti – Richiesta di corretta applicazione della disciplina contrattuale in materia di rimborso spese di viaggio.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell'esercizio delle proprie prerogative a tutela del personale del Corpo, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da iscritti e non, intende portare all'attenzione di Codesto Comando una criticità che interessa il personale in formazione,

impiegato nei prossimi mesi di agosto e settembre, nelle attività di potenziamento ai Reparti e nel tirocinio pratico della durata di tre settimane.

Per quanto si tratti di attività peculiari, con esperienze che rappresentano un momento di assoluto valore formativo e professionale, poiché consentono agli allievi di confrontarsi con le realtà operative del Corpo presenti sull'intero territorio nazionale e che di lì a poco saranno scenario della loro quotidiana attività di servizio, rimane necessario che esse siano svolte in condizioni che garantiscano la piena applicazione della disciplina contrattuale di settore per il personale del Corpo, incluso il personale in formazione.

Nel dettaglio, la principale criticità segnalata riguarda la prospettazione esplicita al personale discente del mancato rimborso delle spese di viaggio da esso sostenute, qualora raggiungano la sede di destinazione utilizzando un mezzo diverso da quello autorizzato dall'Amministrazione, ad esempio qualora dovessero decidere di utilizzare il proprio mezzo di trasporto.

Al riguardo giova rammentare che il DPR 164/2002, rubricato "Recepimento dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia civili e lo schema di concertazione per le Forze di Polizia militari per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002-2003" all'art. 46 "Trattamento di Missione" prevede:

"**1.** *Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia".*

Presso codesto Comando, risulterebbe infatti consolidata una prassi in base alla quale, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che viene richiesta agli allievi, gli interessati rinunciano esplicitamente al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno qualora scelgano di utilizzare un mezzo proprio e, quindi, non avvalersi dei mezzi pubblici. Tale consuetudine, suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della corretta applicazione delle norme inerenti al contratto di lavoro sopra richiamato. A prescindere che, soventemente, la scelta di utilizzare il mezzo proprio, nella maggior parte dei casi, non rappresenta una libera opzione, bensì una necessità dettata dalle distanze e dalla peculiarità del viaggio e del luogo ove si svolge la missione, a parere della scrivente Organizzazione Sindacale la stessa non risulta assolutamente comprimibile in tal modo. Infatti, l'unica eccezione si rinviene solo qualora sui fogli di viaggio rilasciati al personale l'ordinante riporti il "mezzo comandato", indicandone la tipologia (di solito mezzo di proprietà dell'Amministrazione). Condizione, questa, assolutamente non derogabile da parte di coloro che sono comandati in missione e che, ovviamente, implica il rispetto pedissequo dell'ordine ricevuto.

Gli allievi, peraltro, non avendo la certezza che la struttura di alloggiamento coincida con il luogo di servizio e nella considerazione che le sedi di destinazione risultino difficilmente raggiungibili mediante un efficiente sistema di trasporto pubblico o di navetta messo a disposizione dall'Amministrazione (così come peraltro è accaduto spesso nel passato), si trovano a fare una scelta obbligata che garantisca loro di affrontare questo periodo senza difficoltà di mobilità per l'esecuzione di ordinarie attività di servizio.

A ciò, si aggiunge l'ulteriore circostanza che molti di essi, alla luce del servizio che svolgeranno e all'assenza di navette messe a disposizione in loco, si vedrebbero costretti ogni giorno a viaggiare in uniforme utilizzando mezzi pubblici e in orari più disparati.

Per quanto sopra esposto, appare difficile ritenere che la richiesta di rinuncia al rimborso possa qualificarsi quale manifestazione di una scelta realmente libera e consapevole, né tanto meno giustificabile, soprattutto qualora ad essi si richieda, a priori, il rilascio di una dichiarazione liberatoria con la quale si dichiari che al termine della missione non presenteranno alcuna istanza di rimborso.

Questa impostazione organizzativa si tradurrà, per molti allievi, che per ragioni di comodità o funzionalità sceglieranno di fare il viaggio di andata e ritorno con il mezzo proprio, in una perdita

economica anche di 250/300 euro ai quali, tra l'altro, si sommerà l'esborso economico da sostenere per gli anticipi inerenti al pranzo e alla cena nelle sedi ove non siano presenti mense di servizio o esercizi convenzionati, atteso che solo successivamente a distanza di tempo gli verrà riconosciuto il buono pasto elettronico dell'importo di euro 7,00.

Risulta pacifico, pertanto, come l'organizzazione dell'attività formativa-operativa, non può tradursi in un trasferimento di alcuni oneri economici sull'allievo, il quale non deve essere chiamato a sostenere costi derivanti da esigenze dell'Amministrazione o in interpretazioni del contratto di lavoro vigente, oltremodo restrittive o verosimilmente elusive.

In sintesi, per quanto concerne le spese di viaggio, si richiama la disciplina contrattuale vigente, contenuta nel contratto di lavoro sopra richiamato, nonché alla disciplina esplicativa di diritto interno emanata, nel tempo, dall'Amministrazione, per il personale del Corpo, le quali riconoscono, inequivocabilmente, il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per ragioni di servizio al personale inviato in missione che senza la prevista autorizzazione utilizzi un mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione.

Ne consegue che la richiesta di rilascio di una liberatoria al riguardo, nonché il mancato riconoscimento del costo corrispondente al biglietto ferroviario di prima classe per la tratte interessate, appare inequivocabilmente meritevole di un urgente riesame, trattandosi di una soluzione incoerente con la normativa vigente in materia di missioni per il personale del Corpo contrattualizzato.

Confidando in un'attenta valutazione della presente e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

L'Aquila 21 Luglio 2026

Il Segretario Interregionale Abruzzo - Molise
Roberto Lombardi

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna